

All. 1

ALLEGATO AL D.R. 656

11 8 APR. 2011

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

**REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI
RICERCA**

Legge 30/12/2010 n. 240

INDICE

Art. 1 – Norme generali	3
TITOLO I – ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA.....	3
Art. 2 – Istituzione degli assegni.....	3
Art. 3 – Attivazione degli assegni.....	3
TITOLO II – CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA.....	4
Art. 4 – Requisiti dei candidati	4
Art. 5 – Bandi di concorso	5
Art. 6 – Procedura di selezione	5
Art. 7 – Rinnovo degli assegni di ricerca	6
TITOLO III – GESTIONE CONTRATTUALE.....	7
Art. 8 – Rapporto tra assegnista e università.....	7
Art. 9 – Durata	8
Art. 10 – Importo	8
Art. 11 – Tipologia di contratto	8
Art. 12 – Incompatibilità e divieto di cumulo	9
Art. 13 – Recesso	9
Art. 14 – Risoluzione del rapporto	10
Art. 15 – Disciplina transitoria	10

Art. 1 – Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'Università degli Studi di Perugia conferisce le seguenti tipologie di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca:

- tipologia a): assegni a valere sulle tematiche di interesse dell'Ateneo e su fondi del Bilancio universitario;
- tipologia b): assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 2 – Istituzione degli assegni

1. L'istituzione degli assegni di cui al presente regolamento può essere finanziata con appositi stanziamenti previsti nel bilancio di Ateneo, nei bilanci delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio e con finanziamenti provenienti da altri soggetti, sia pubblici che privati.

2. Il Senato Accademico determina annualmente le modalità e i criteri per la utilizzazione delle risorse a valere sul bilancio d'Ateneo.

Art. 3 – Attivazione degli assegni

Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell'Ateneo e su fondi del Bilancio universitario

1. I Consigli delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio provvedono, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico, a determinare con apposita delibera, secondo propri criteri, le tematiche di interesse, la durata e il relativo importo degli assegni attivabili in tali tematiche. Le medesime strutture dovranno altresì impegnarsi a rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento dei relativi progetti.

2. Il Senato Accademico approva annualmente le tematiche di interesse dell'Ateneo tra quelle proposte dalle Strutture di ricerca, determinando, altresì, la durata e l'importo di ciascun assegno.

3. Entro la data stabilita dal Senato Accademico, l'Amministrazione provvede all'emanazione di un unico bando di concorso nel quale sono riportate, oltre alle informazioni di cui all'art. 5, per ciascuna Struttura di ricerca il numero di assegni, le tematiche di interesse e la struttura nel cui ambito sarà svolta l'attività di ricerca.

4. Con Decreto del Rettore viene nominata una Commissione unica composta da un numero di membri compreso tra 5 e 9 tra i docenti in servizio presso l'Ateneo e da un Segretario nominato dal Direttore Amministrativo, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna

delle tematiche di interesse afferenti alle singole Strutture di ricerca. L'eventuale integrazione della Commissione giudicatrice, resa necessaria dalla rinuncia di membri, sarà disposta con provvedimento del Rettore.

Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.

5. Hanno diritto a bandire assegni per specifici programmi di ricerca a valere su finanziamenti propri le Strutture di ricerca con autonomia di bilancio, su proposta dei docenti alle stesse afferenti.

6. Il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura di ricerca la proposta di attivazione, indicando il progetto, la durata, l'importo e i fondi da utilizzare per finanziare l'assegno.

7. L'attivazione dell'assegno è autorizzata con decreto del Direttore della Struttura di ricerca.

8. La Struttura nomina, senza oneri a carico del bilancio d'Ateneo, una Commissione composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, scelti tra i docenti dell'Università di Perugia e/o di altre Università appartenenti ad aree scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca, e da un Segretario nominato dal Direttore Amministrativo. Il responsabile del progetto svolge le funzioni di Presidente.

TITOLO II – CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 4 – Requisiti dei candidati

Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell'Ateneo e su fondi del Bilancio universitario

1. Possono essere titolari di assegni i soggetti in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica.

2. Deve essere riservata una quota pari al 5% di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.

3. Possono essere titolari di assegni i soggetti in possesso di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

4. Nei bandi deve essere specificato se costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione il possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il possesso di titolo di specializzazione di area medica

corredato di una adeguata produzione scientifica; in assenza di tale disposizione, a parità di merito, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

5. Può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 5 – Bandi di concorso

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, i bandi di concorso devono riportare:

- la durata, l'importo annuo e, esclusivamente per gli assegni Tipologia b), i limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante agli assegnisti.

2. I bandi di concorso sono affissi all'Albo dell'Università, a quelli delle Strutture interessate e resi pubblici per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea.

3. Dalla data di affissione all'Albo dell'Università devono essere concessi 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione. In caso di comprovata urgenza connessa alle scadenze dei progetti finanziati o in caso di reiterazione dei bandi, il suddetto termine può essere ridotto a 15 giorni.

Art. 6 – Procedura di selezione

Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell'Ateneo e su fondi del Bilancio universitario

1. Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito modello di domanda predisposto dall'Amministrazione:

- curriculum scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- un progetto di ricerca riferito ad una sola tematica di interesse tra quelle previste, secondo le modalità individuate dal bando stesso, e redatto in lingua italiana ed inglese. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.

2. Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno, i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

3. La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione del progetto di ricerca: fino a 40 punti,
- valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 30 punti,
- colloquio individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti del progetto di ricerca e delle relative competenze del candidato: fino a 30 punti.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 50 punti totali nella valutazione del progetto di ricerca e dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di durata superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio

5. Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito modello di domanda predisposto dall'Amministrazione curriculum scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione (se non richiesti come requisiti obbligatori ai sensi dell'art. 4), i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, le idoneità conseguite a corsi di dottorato di ricerca, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

7. La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 50 punti;
- colloquio individuale finalizzato alla valutazione delle competenze del candidato: fino a 50 punti.

8. Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100; a parità di merito il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di durata superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In tal caso subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Art. 7 – Rinnovo degli assegni di ricerca

Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell'Ateneo e su fondi del Bilancio universitario

1. Non è previsto il rinnovo per gli assegni a valere sulla tipologia a).

Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.

2. Il Consiglio della Struttura di ricerca determina annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, oltre al numero degli assegni di nuova istituzione, anche il numero degli assegni rinnovabili per ciascuna Struttura.

3. La richiesta di rinnovo deve essere presentata al Direttore della Struttura di ricerca dal Responsabile scientifico, unitamente alla relazione dell'attività svolta dall'assegnista.

TITOLO III – GESTIONE CONTRATTUALE

Art. 8 – Rapporto tra assegnista e università

1. I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto di collaborazione stipulato con il vincitore dell'assegno.

2. L'assegnista si impegna a svolgere le attività relative al progetto di ricerca.

3. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura di ricerca una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile della ricerca, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme definite dalla struttura stessa.

4. La durata del contratto individuale viene definita dal bando di concorso.

5. L'attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve l'astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia.

6. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicate nella gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Durante il periodo di astensione obbligatoria le assegniste hanno diritto a percepire l'indennità di maternità erogata dall'Inps di cui all'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, su fondi a carico della Struttura Amministrativa sede della ricerca. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari e quindi recuperata al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente di riferimento e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

8. I rinvii della scadenza contrattuale disposti per effetto delle sospensioni di cui al precedente comma 7, non possono, in nessun caso, superare i termini del progetto cui la collaborazione si riferisce, né pregiudicare il raggiungimento degli impegni relativi.

9. In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1 comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

10. Non costituisce interruzione del contratto un periodo complessivo di assenze giustificate non superiore a trenta giorni per ciascun anno di contratto.

11. Tutti i provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore della Struttura di Ricerca.

Art. 9 – Durata

1. Gli assegni stipulati ai sensi della Legge 240/2010 possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto fino ad una durata massima complessiva di quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Importo

1. Nelle more dell'applicazione del decreto di cui all'art. 22 comma 7 della legge 240/2010 l'importo minimo degli assegni è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del percettore e al netto del carico Ente. Pertanto, il costo complessivo minimo per ciascun assegno potrà variare, a legislazione vigente, da un minimo di € 21.561,86 ad un massimo di € 22.816,84.

2. Eventuali ulteriori oneri che dovessero derivare da successive prescrizioni sono a carico dell'Ateneo (per gli assegni tipologia a) e delle Strutture di ricerca proponenti o del soggetto finanziatore (per gli assegni tipologia b).

Art. 11 – Tipologia di contratto

1. Il contratto individuale non costituisce un rapporto di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

2. Agli assegni si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
- in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dalla Struttura di ricerca fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
- in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

4. L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa per infortuni degli assegnisti, nell'ambito della propria "gestione per conto", ai sensi di quanto chiarito dal comma 7 della circolare INAIL 20/02/2001.

5. Il trattamento economico dei titolari dell'assegno di cui al presente Regolamento è fissato dal bando. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.

6. Eventuali spese di missione sono da imputarsi sui fondi della struttura in cui viene svolta l'attività di ricerca e liquidate nella misura spettante al Ricercatore universitario.

Art. 12 – Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Non possono partecipare alle procedure di selezione degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente alla Struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Pro-Rettore e i Delegati del Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010 non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. Non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Art. 13 – Recesso

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed alla Struttura di ricerca con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l'assegnista verrà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione; mentre in caso contrario, sarà trattenuta dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto

1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto la grave e rilevante inadempienza, ai sensi delle disposizioni del codice civile, da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal Responsabile della ricerca.

Art. 15 – Disciplina transitoria

Fino all'anno 2015 la laurea specialistica/magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 4 – Tipologia a).